SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli e indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sara sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1986, n. **897**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserto il seguente:

"Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena".

3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. *(Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare).* — 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza".

4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZE:

Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 251 del 28 ottobre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 8 gennaio 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4111):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 28 ottobre 1986.

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa), in sede referente, il 28 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 novembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 novembre 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e VII, in sede referente, il 6 novembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2097):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 dicembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 4ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 dicembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 dicembre 1986.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1986.

86G1268

LEGGE 23 dicembre 1986, n. **898**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente.

3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni

statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

Art. 4.

1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZE:

Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 251 del 28 ottobre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 gennaio 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2009):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 28 ottobre 1986.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 1986.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 19, 20 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 25 novembre 1986 (atto n. 2009/*A* - relatore: sen. DI LEMBO).

Esaminato in aula il 25 novembre 1986 e approvato il 26 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4218):

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura e foreste), in sede referente, il 28 novembre 1986, con pareri delle commissioni I, III, V, VI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 dicembre 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e XI, in sede referente, l'11 dicembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1986.

86G1264

LEGGE 23 dicembre 1986, n. **899.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera

assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «articolo 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 1»;

al comma 3, le parole: «entrata in vigore» *sono sostituite dalla parola:* «conversione».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «decreto ingiuntivo» *sono inserite le seguenti:* «provvisoriamente esecutivo»;

al comma 2, dopo le parole: «con dichiarazione» *sono inserite le seguenti:* «sostitutiva di atto di notorietà»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonché ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3, 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo»;

al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario»;

al comma 13, sono soppresse le parole: «nonché delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni»;

dopo il comma 15, è inserito il seguente:

«15-*bis*. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-*bis* del predetto articolo è elevata al 4 per cento.

2 Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.

3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*ter*. — 1. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. L'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. — 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.

3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZE:

Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 252 del 29 ottobre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 gennaio 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2012):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 29 ottobre 1986.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° novembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 novembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 novembre 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 8ª, in sede referente, il 12, 26 novembre 1986; 3, 4 dicembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1986 (atto n. 2012 *A* - relatori: sen. LIPARI e sen. SPANO Roberto).

Esaminato in aula il 10 dicembre 1986 e approvato l'11 dicembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4262):

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 dicembre 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e IX, in sede referente, il 17 dicembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1986.

86G1265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **900**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 89, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in «economia e relazioni internazionali» e in «relazioni industriali».

Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali

Art. 90. — È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali, che conferisce il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali.

Art. 91. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche che provvede all'organizzazione didattica della scuola secondo il disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 92. — La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza scientifica delle relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo l'analisi economica e politologica dei problemi del sistema internazionale. Tale conoscenza costituisce l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista nei rami di esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle relazioni internazionali, interessano sia gli organismi pubblici e privati nazionali sia le organizzazioni internazionali.

Nella scuola vengono trattati — anche sotto i profili storici e giuridici — i grandi temi dello sviluppo economico e politico mondiale, della crescita di lungo periodo dei sistemi economici, delle relazioni tra economie in diverse aree di sviluppo, dei progetti di sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'interscambio tra tecnologie e materie prime. Particolare attenzione viene rivolta anche alle relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo. Le finalità e le attività della scuola soddisfano inoltre il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, essendo rivolte anche alle qualificazioni professionali necessarie

all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale previsti dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 93. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 94. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per ogni anno accademico.

L'eventuale differenza tra il totale degli iscrivibili ed il numero di posti effettivamente banditi potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà comunque essere superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Requisiti di ammissione per tali candidati sono la conoscenza della lingua italiana e il possesso di titolo di studio equipollente ai diplomi di laurea di cui al successivo art. 95.

Art. 95. — Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio.

Sono ammessi altresì gli studenti stranieri in possesso di titolo equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata di un certificato di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti in tutti gli esami speciali e in quello di laurea.

Art. 96. — L'ammissione avviene in adempimento dei criteri fissati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e del decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Nel caso di convenzioni con enti pubblici e privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione per l'esame di ammissione, composta di norma da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola stessa, può essere integrata da un docente o cultore delle materie attinenti, scelto dal consiglio entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 97. — Organizzazione dei corsi: durante il primo anno di corso vengono impartiti cinque insegnamenti, durante il secondo anno tre insegnamenti.

Nel primo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie:

1) economia e politica superiore;

2) struttura del sistema economico mondiale;

3) teoria e tipologia dei processi politici.

Lo studente deve altresì scegliere due materie nel gruppo di discipline opzionali (complementari).

Nel secondo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie:

4) economia internazionale;

5) teoria e politica dello sviluppo economico.

Lo studente deve altresì scegliere una materia complementare. Un corso annuale può essere sostituito da due corsi semestrali.

I corsi opzionali (complementari) da attivare di anno in anno sono deliberati dagli organi direttivi della scuola e vengono scelti fra le seguenti discipline:

1) diritto commerciale internazionale;

2) diritto finanziario internazionale;

3) diritto industriale internazionale;

4) diritto internazionale privato superiore;

5) diritto internazionale pubblico superiore;

6) economia dei Paesi in via di sviluppo;

7) economia della innovazione e dei trasferimenti di tecnologia;

8) economia e organizzazione delle aree regionali;

9) economia e politica industriale internazionale;

10) economia e politica internazionale del lavoro;

11) economia e politica internazionale delle materie prime e risorse naturali;

12) economia e politica monetaria e finanziaria internazionale;

13) il sistema bancario e creditizio internazionale;

14) il sistema politico internazionale;

15) integrazione economica internazionale;

16) integrazione internazionale dei processi produttivi;

17) organizzazione economica internazionale;

18) organizzazione internazionale;

19) politica del commercio internazionale;

20) politica internazionale;

21) scienza delle relazioni internazionali;

22) sistemi economici comparati;

23) sistemi economici e politici delle aree socialiste;

24) sistemi politici comparati;

25) storia contemporanea superiore;

26) storia della popolazione;

27) storia delle relazioni e delle istituzioni economiche internazionali;

28) storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali;

29) storia dello sviluppo economico mondiale;

30) storia economica superiore;

31) teoria e tecnica dei progetti di sviluppo;

32) teoria e tipologia delle organizzazioni complesse;

33) tipologia delle istituzioni economiche.

Le discipline fondamentali sono suddivise in due gruppi: economico-politico (discipline 1, 2, 3, 4, 5) e politico (disciplina 3).

Le discipline complementari indicate sono suddivise in quattro gruppi: giuridico (discipline 1, 2, 3, 4, 5); economico e politico (discipline 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33); storico e politico (discipline 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32).

Considerato, secondo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che l'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale, ed in particolare quelli connessi alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, rende necessarie nuove figure professionali per la cui realizzazione non sono istituiti corsi di studi universitari, le discipline fondamentali e complementari indicate sono afferenti a gruppi disciplinari (in particolare degli indirizzi politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-amministrativo) della facoltà di scienze politiche con una finalizzazione maggiore rispetto alle consuete discipline dei *curricula* di laurea.

Le materie di insegnamento possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Art. 98. — Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche nei termini qui di seguito precisati:

a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale;

b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezioni non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale nel corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori e opzionali;

c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari e attività pratiche stabiliti all'inizio dell'anno. È fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto *b)* precedente;

d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi di insegnamento e sotto la supervisione dei docenti.

Le modalità di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi.

Restano fermi peraltro i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e sugli adempimenti degli specializzandi possono essere stabiliti dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 99. — Per il conseguimento del diploma di specialista è richiesto il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al primo e secondo anno di frequenza; superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di insegnamento.

La commissione giudicatrice di tale esame finale è costituita da cinque professori di ruolo della scuola designati dal relativo consiglio e integrati volta a volta dal docente titolare dell'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione.

La commissione giudicatrice per l'esame teorico-pratico relativo ad ogni anno di corso è costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali.

Art. 100. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università in base alle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 101. — Gli organi della scuola, costituiti in base al disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono:

a) il consiglio;

b) il direttore.

Art. 102. — Il consiglio, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

In particolare conduce e coordina le attività della scuola inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano secondo quanto previsto dall'art. 91.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola che lo elegge a voto segreto tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore ha la responsabilità della scuola, convoca il consiglio e lo presiede, e ha, nell'ambito della conduzione della scuola stessa, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio del corso di laurea.

Il direttore promuove altresì per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Scuola di specializzazione in relazioni industriali

Art. 103. — È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in relazioni industriali che conferisce il diploma di specialista in relazioni industriali.

Art. 104. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche che provvede all'organizzazione didattica della scuola secondo il disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 105. — La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza scientifica delle relazioni industriali promuovendo l'analisi delle relazioni di lavoro nell'impresa e nella società e degli istituti preposti alla regolamentazione dei relativi contenuti economici e normativi.

Nella scuola vengono tra l'altro trattati — nei diversi aspetti sociologici, economici, storici, psicologici e giuridici — i temi dei conflitti di lavoro in rapporto alle diverse variabili, che incidono sul contesto aziendale, tecnologiche e organizzative ma anche ambientali, e in rapporto all'evoluzione complessiva dei moderni sistemi socio-economici.

L'insieme delle conoscenze così acquisite costituirà l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista di relazioni industriali.

Art. 106. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 107. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per ogni anno accademico.

Art. 108. — Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio.

Art. 109. — L'ammissione avviene in adempimento dei criteri fissati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Nel caso di convenzione con enti pubblici e privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione per l'esame di ammissione, composta di norma da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola stessa, può essere integrata da un docente o cultore della materia attinente, scelto dal consiglio entro una terna designata dagli enti erogatori.

Costituiscono titolo di ammissione:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 110. — Organizzazione dei corsi: durante il primo anno di corso vengono impartiti otto insegnamenti e altrettanti durante il secondo anno.

Nel primo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie:

1) industrializzazione italiana ed europea;

2) storia delle relazioni sindacali in Europa;

3) bilancio e altre determinazioni di sintesi;

4) sociologia del lavoro e dell'industria;

5) economia industriale e del terziario o economia delle amministrazioni pubbliche.

Lo studente deve altresì scegliere tre materie del gruppo di discipline opzionali (complementari).

Nel secondo anno di corso sono obbligatorie le seguenti materie:

1) gestione delle risorse umane e delle trattative sindacali;

2) diritto sindacale;

3) deontologia professionale.

Lo studente deve altresì scegliere altre cinque materie del gruppo di discipline opzionali.

Un corso annuale può essere sostituito da due corsi semestrali.

I corsi opzionali da attivare di anno in anno sono deliberati dagli organi direttivi della scuola e vengono sceltri fra le seguenti discipline:

1) storia della produzione;

2) storia della tecnologia;

3) storia del sindacato dei lavoratori e delle rappresentanze industriali in Italia;

4) diritto dell'economia;

5) diritto del lavoro;

6) legislazione sociale e previdenziale;
7) diritto processuale del lavoro;
8) economia del lavoro;
9) economia delle aziende di credito;
10) politica delle relazioni sindacali;
11) ricerca operativa;
12) economia di impresa;
13) pianificazione e budget delle risorse umane;
14) amministrazione del personale;
15) gestione operativa della formazione;
16) teoria delle organizzazioni complesse;
17) psicologia del lavoro e della comunicazione;
18) sociologia economica;
19) storia sociale del lavoro;
20) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
21) teoria e tecnica dell'organizzazione;
22) organizzazione del lavoro nell'impresa e nelle amministrazioni pubbliche;
23) igiene e medicina del lavoro;
24) medicina preventiva e igiene mentale;
25) sicurezza sul lavoro;
26) sociologia dei conflitti di lavoro;
27) politiche del lavoro.

Considerato, secondo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che l'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale, ed in particolare quelli connessi alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, rende necessarie nuove figure professionali per la cui realizzazione non sono istituiti corsi di studi universitari, le discipline fondamentali e complementari indicate sono afferenti a gruppi disciplinari della facoltà di scienze politiche (in particolare degli indirizzi politico-sociale, politico-economico, storico-politico, politico-amministrativo), con una finalizzazione maggiore rispetto alle consuete discipline dei *curricula* di laurea.

Le materie di insegnamento possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Art. 111. — Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche nei termini qui di seguito precisati:

a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale;

b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale del corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori e opzionali;

c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari e attività pratiche stabiliti all'inizio dell'anno. È fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto *b)* precedente;

d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi d'insegnamento e sotto la supervisione dei docenti.

Le modalità di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi.

Restano fermi peraltro i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e gli adempimenti degli specializzandi possono essere stabilite dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 112. — Per il conseguimento del diploma di specialista è richiesto il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di insegnamento impartite nella scuola.

La commissione giudicatrice di tale esame finale è costituita da cinque professori di ruolo della scuola designati dal relativo consiglio e integrati volta a volta dal docente titolare dell'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione.

La commissione giudicatrice per l'esame teorico-pratico relativo ad ogni anno di corso è costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in relazioni industriali.

Art. 113. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università in base alle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 114. — Gli organi della scuola, costituiti in base al disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono:

a) il consiglio;
b) il direttore.

Art. 115. — Il consiglio, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

In particolare conduce e coordina le attività della scuola inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti, e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano secondo quanto previsto dall'art. 104.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, che lo elegge a voto segreto tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore ha la responsabilità della scuola, convoca il consiglio e lo presiede, e ha, nell'ambito della conduzione della scuola stessa, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio del corso di laurea.

Il direttore promuove altresì per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 10

86G1250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. **901.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 219 e 220, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 231 e 232, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 257 e 258, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 259 e 267, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 285 a 288, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 289 a 297, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 7.

Dopo l'art. 393, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia, in igiene e medicina preventiva, in chirurgia plastica e ricostruttiva, in chirurgia toracica, in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 394. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 395. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 396. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 397. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 398. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 399. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica;

b) dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica;

c) allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia e immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale;

d) dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 400. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):
istologia ed embriologia . . . . ore 25
oncologia generale. . . . . » 20
immunologia ed immunopatologia . » 30
patologia clinica . . . . » 40
istocitopatologia dermatologica . . . » 30
microbiologia. . . . . » 25
genetica medica . . . . » 20
psicologia medica e psicosomatica . » 20

Dermatologia clinica (ore 140):
dermatologia clinica. . . . . » 140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):
allergologia ed immunologia dermatologica . . . . » 20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica diagnostica (ore 50):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 50

Dermatologia clinica (ore 250):
dermatologia clinica. . . . . » 250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
allergologia ed immunologia dermatologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologia clinica (ore 200):
dermatologia clinica. . . . . » 140
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	ore	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 401. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparti di degenza della clinica dermatologica B - R;

ambulatori di clinica, venereologia, allergologia, dermatologia pediatrica, oncologia dermatologica, chirurgia dermatologica, fisioterapia, radiologia e radioterapia dermatologica;

laboratori, istopatologia, immunologia, ematologia, allergologia, fotobiologia, dermatologia psicosomatica, microbiologia, micologia;

divisioni ospedaliere del complesso convenzionato di dermatologia, dermatologia chirurgica, dermatologia correttiva, dermatologia vasculodipendente.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 402. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di:

epidemiologia e sanità pubblica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo di laboratorio.

Art. 403. — La scuola ha durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 404. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia, scienze politiche, magistero, giurisprudenza, architettura.

Art. 405. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 406. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;
b) microbiologico-immunologica e patologia clinica;
c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 407. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) area epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

1) istituzioni di matematica ed elementi di informatica;
2) statistica medica e biometria;
3) epidemiologia generale e demografia;
4) metodologia epidemiologica applicata I e II;
5) elementi di programmazione sanitaria;
6) organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;

7) formazione e gestione del personale;

8) organizzazione e funzionamento degli ospedali I e II;

9) formazione e gestione del personale ospedaliero;

10) organizzazione e gestione del laboratorio;

b) area microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

1) immunologia;

2) microbiologia medica;

3) biochimica clinica I;

4) microbiologia clinica I;

5) tecniche ematologiche ed emocoagulative;

6) immunologia clinica ed allergologia;

7) microscopia clinica;

8) elementi di tossicologia e cancerogenesi;

c) area giuridico-economica e sociologica:

1) elementi di medicina legale;

2) diritto e legislazione sanitaria;

3) psicologia medica;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) sociologia sanitaria e servizi sociali;

6) legislazione ospedaliera;

7) economia ospedaliera;

d) area di medicina preventiva:

1) principi e metodologia della medicina preventiva;

2) epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;

3) epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;

4) nozioni di patologia e clinica delle malattie da infezione;

5) nozioni di patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;

6) medicina preventiva materno-infantile e della età scolare;

7) elementi di genetica;

8) prevenzione ed assistenza nell'età senile;

9) igiene mentale;

10) educazione sanitaria;

e) area di sanità pubblica:

1) fisica sanitaria;

2) igiene dell'ambiente I e II;

3) igiene degli alimenti e della nutrizione;

4) igiene edilizia e degli aggregati urbani;

5) igiene del lavoro e tossicologia industriale;

6) igiene ospedaliera;

7) igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

8) edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 408. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata I	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene ambientale II	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene ambientale II	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali I	ore	80

Medicina preventiva (ore 220):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	70
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	70
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 100):

igiene dell'ambiente	»	50
igiene ospedaliera	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ospedaliero	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera	»	60
economia ospedaliera	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 190):

biochimica clinica I	ore	95
microbiologia clinica I	»	95

Medicina preventiva (ore 160):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	50
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	30
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	50
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	30

Sanità pubblica (ore 50):

igiene dell'ambiente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 55):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	55

Microbiologico-immunologica e patologia clinica (ore 345):

biochimica clinica II	»	80
microbiologia clinica II	»	80
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	65
immunologia clinica ed allergologia	»	55
microscopia clinica	»	65
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 409. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori:

epidemiologia e sanità pubblica;
patologia clinica;
batteriologia;
virologia;
laboratori degli istituti di igiene;
laboratori e strutture delle USL e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva

Art. 410. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva presso l'Università degli studi di Torino con sede presso l'istituto di chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 411. — La durata del corso di specializzazione è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi per l'intero corso di studi.

Art. 412. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 413. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione per l'esercizio della professione.

Art. 414. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;
b) morfologica;
c) fisio-patologica;
d) clinica propedeutica e integrativa;
e) terapia e tecnica chirurgica;
f) metodologie complementari.

Art. 415. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) area biologica:

genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti;

b) area morfologica:

anatomia;
anatomia chirurgica;
embriologia, anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite;

c) area fisio-patologica:

patologia generale;
fisiopatologia della malattia da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale;

d) area clinica propedeutica ed integrativa:

chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;

e) area di terapia e tecnica chirurgica:

chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
tecniche di microchirurgia ricostruttiva;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica;

f) area delle metodologie complementari:

criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 416. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area biologica (ore 50):

genetica	ore	20
tipizzazione dei tessuti	»	20
biologia dei trapianti	»	10

Area morfologica (ore 50):

anatomia	»	15
embriologia	»	15
anatomia ed istologia patologica	»	20

Area clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale	»	120
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
anestesiologia e rianimazione	»	40

Area di terapia e tecnica chirurgica (ore 100):

chirurgia plastica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica	ore	40
malformazioni congenite	»	10

Area fisio-patologica (ore 100):

patologia generale	»	40
fisio-patologia della malattia da ustione	»	20
oncologia	»	30
la riparazione tissutale	»	10

Area clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale	»	100
otorinolaringoiatria	»	50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale	»	50

Area di terapia e tecnica chirurgica (ore 50):

chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale	ore	120
dermatologia	»	40
oculistica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20

Area di terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	30
le urgenze in chirurgia plastica	»	30
chirurgia riparatrice della mano	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Area clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):

chirurgia generale	ore	40
neurochirurgia	»	60

Area di terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	60
clinica e terapia della malattia da ustione	»	40

Area delle metodologie complementari (ore 100):

metodiche di diagnostica strumentale	»	50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Area di terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80

Area di metodologie complementari (ore 200):

criobiologia e banca dei tessuti	»	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica strumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 417. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori:

reparti di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche;

divisioni di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche;

ambulatori di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 418. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università di Torino.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 419. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 420. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 421. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 422. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;
b) metodologia clinica e terapia generale;
c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
d) chirurgia toracica;
e) tecnica operatoria.

Art. 423. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirugica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria ed informatica;
tecnologie biomediche applicate;

b) metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea;

c) diagnostica strumentale di laboratorio:

endoscopia toracica;
diagnostica per immagini (biennale);
patologia clinica;

d) chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace;

e) tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (biennale);
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 424. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia .	ore	20
anatomia ed istologia patologica . .	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio.	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria . . .	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica . .	»	20
tecnologie biomediche applicate . . .	»	50
diagnostica strumentale e di laboratorio	»	30
patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40
diagnostica strumentale e di laboratorio	»	70
diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	100
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	»	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologie e terapia medica delle neoplassie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	ore	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 425. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale; reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 426. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 427. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei specializzandi.

Art. 428. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 429. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 430. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica morfologica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 431. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienza dell'alimentazione;
farmacologia;

b) morfologia e fiosiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica;

c) diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale;

d) clinica e terapia;

medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva;

e) scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 432. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 190):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	30
scienza dell'alimentazione	»	50
farmacologia	»	50

Morfologia-fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologia-fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	50
ecografia	»	20
endoscopia	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina generale	»	40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	00
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	ore	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Diagnostica (ore 100):

endoscopia	»	100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 433. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 434. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di neurochirurgia dell'Università.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 435. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 436. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 437. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 438. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 439. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia;

b) diagnostica clinica:
semeiotica clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia;

c) diagnostica strumentale:
neurofiosiologia clinica;
neuroradiologia;

d) tecnica operatoria:
tecnica operatoria;

e) chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile;

f) anestesia infantile:
neuroanestesia.

Art. 440. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):

neuroanatomia	ore	75
neurofisiologia	»	75

Diagnostica clinica (ore 250):

semeiotica e clinica neurologica	»	75
elementi di psichiatria	»	25
neurochirurgia	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):

neuro-oftalmologia	ore	75
neuro-otologia	»	75
neurochirurgia	»	150

Diagnostica strumentale (ore 100):

neurofiosiologia clinica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):		
neuropatologia	ore	75
Diagnostica clinica (ore 125):		
neurochirurgia	»	125
Diagnostica strumentale (ore 100):		
neuroradiologia	»	100
Anestesia e rianimazione (ore 100):		
neuroanestesia e rianimazione	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):		
neurochirurgia	ore	75
Diagnostica strumentale (ore 75):		
neuroradiologia	»	75
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecnica operatoria	»	100
Chirurgia speciale (ore 150):		
neurotraumatologia	»	75
chirurgia del sistema nervoso periferico	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):		
neurochirurgia	ore	100
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecnica operatoria	»	100
Chirurgia speciale (ore 200):		
neurochirurgia funzionale e stereotassica	»	100
neurochirurgia infantile	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 441. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza;
ambulatori;
camera operatoria;
servizio di rianimazione;
servizio di neuroradiologia;
servizio di neuroradiologia;
servizi di neurofisiologia clinica, di neuro-oftalmologia e neuro-otoiatria;
servizio di radioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 137

86G1191

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 1986.

Classificazione del cloruro di trifluoroacetile in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579, sul trasporto su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, articoli 1 e 4;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 che estende al trasporto su strada le norme di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Ritenuta l'opportunità di consentire a derminate condizioni la classificazione ed ammissione al trasporto del prodotto denominato cloruro di trifluoroacetile;

Constatato che detto prodotto non è espressamente indicato tra quelli attualmente classificati pericolosi ai sensi dell'art. 1 della legge sopra richiamata;

Sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui gas compressi, liquefatti e disciolti, espressasi con il voto n. 908 nella riunione dell'11 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato cloruro di trifluoroacetile è classificato, ai fini del trasporto, quale materia pericolosa, è assegnato alla classe 2ª ordinale 3° at della classifica delle materie pericolose (gas liquefatti, non infiammabili, tossici) ed è collocato al gruppo III delle norme di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 2.

Il cloruro di trifluoroacetile è ammesso al trasporto alle seguenti condizioni:

1) i recipienti destinati al trasporto devono essere in acciaio, avere capacità non superiore a 1000 litri ed essere perfettamente asciutti al momento del caricamento;

2) per il riempimento dovrà essere utilizzato gas perfettamente anidro;

3) i raccordi per i rubinetti devono appartenere al gruppo IV ed avere le seguenti caratteristiche: vite maschio 25,4; filettatura destrorsa; 8 passi per pollice;

4) sui recipienti, oltre alle punzonature previste alle norme del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925, deve essere scritto il nome del gas in tutte lettere ovvero la formula CF_3CO Cl;

5) i recipienti devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni;

6) il grado di riempimento massimo deve essere di 1,12 kg/litro di capacità;

7) i valori delle pressioni di prova idraulica e di scoppio dei recipienti devono essere rispettivamente di 17 bar e 50 bar;

8) per quanto non precisato sopra, si applicano le norme di cui al citato decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro della sanità
DEGAN

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 579/1970 è il seguente:

«Art. 1. — Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni».

«Art. 4. — Con decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, ma che siano ad essi assimilabili.

Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui all'art. 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente nonché i criteri e le modalità da seguire».

— Il D.M. 5 giugno 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

— Il D.M. 12 settembre 1925, relativo all'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

Nota agli articoli 1 e 2:

Per il D.M. 12 settembre 1925 si veda nelle note alle premesse.

86A9915

DECRETO 28 novembre 1986.

Numero massimo di aperture di cui debbono essere forniti i grandi serbatoi per il trasporto di G.P.L. e unificazione dei raccordi dei rubinetti di carico e scarico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative, inerente il trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 che estende al trasporto su strada le norme per il trasporto su ferrovia;

Considerato che la 17ª serie di norme integrative al citato regolamento non pone limitazioni al numero delle aperture da praticarsi sui grandi serbatoi per G.P.L.;

Rilevata l'opportunità di limitare il numero delle predette aperture a quelle necessarie per l'utilizzo degli usuali accessi per il carico e lo scarico, in funzione delle esigenze di servizio;

Rilevata altresì la necessità di unificare i raccordi dei rubinetti di carico e scarico;

Visto il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espresso con il voto n. 895 del 5 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

I grandi serbatoi per il trasporto di G.P.L. devono essere forniti di un numero di aperture non superiori a quelle sotto elencate, sempreché siano definite ed approvate nel progetto iniziale o di modifica, nel rispetto della normativa specifica:

1) aperture ammesse per le operazioni di carico e scarico, localizzate sulla generatrice inferiore dei grandi serbatoi o su uno dei fondi:

una apertura per le fase liquida non superiore a 3";

una apertura per la fase gassosa non superiore a 2";

2) qualora sia applicata o prevista una pompa di travaso saranno ammesse;

una apertura non superiore a 4" per la fase liquida, per il collegamento alla pompa;

una apertura non superiore a 2" per il ritorno dalla pompa;

3) qualora siano applicate o previste valvole di sicurezza, queste non potranno essere più di due, con diametro ciascuna non superiore a 3" NPT;

4) le strumentazioni ed i dispositivi di controllo dovranno essere limitati alla necessità operative e le relative aperture non dovranno avere diametro utile superiore a 5 mm.

È ammessa una apertura di drenaggio per la manutenzione, localizzata sulla generatrice inferiore o superiore del grande serbatoio, avente un diametro non superiore a 2".

Art. 2.

Restano in vigore tutte le altre condizioni previste dalla 17ª serie di N.I. di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1930 non in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano ai grandi serbatoi che sono approvati a partire dal 1° gennaio 1987.

Roma, addì 28 novembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 579/1970 reca norme sul trasporto su strada di merci pericolose.

— Il D.M. 22 luglio 1930 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1930.

— Il D.M. 5 giugno 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

Nota all'art. 2:

Per il D.M. 22 luglio 1930 si veda nelle note alle premesse.

86A9916

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 luglio 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Le costruzioni automobilistiche italiane».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983 con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1984 fra cui una avente come tematica «Le costruzioni automobilistiche italiane»;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1985 con il quale è stata autorizzata nel 1986, fra l'altro, l'emissione di quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie riproducenti:

autovettura Ferrari-Testarossa;

macchina per movimento terra Fiatallis FR 10B;

furgone Alfa Romeo AR 8 turbo;

autovettura Innocenti 650 SE;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1684 del 24 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Le costruzioni automobilistiche italiane» riproducenti:

autovettura Ferrari-Testarossa;

macchina per movimento terra Fiatallis FR 10B;

furgone Alfa Romeo AR 8 turbo;

autovettura Innocenti 650 SE.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: quadricromia; foglio: quaranta esemplari; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati raffiguranti i marchi di due prestigiose case automobilistiche del passato «SIMIT» e «SCAT».

Le vignette raffigurano le seguenti costruzioni automobilistiche realizzate da industrie italiane:

autovettura Ferrari-Testarossa;

macchina per movimento terra Fiatallis FR 10B;

furgone Alfa Romeo AR 8 turbo;

autovettura Innocenti 650 SE.

Nelle vignette sono riportate le denominazioni dei veicoli, la leggenda «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 250

86A9531

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria

istituzioni di patologia vegetale

Facoltà di ingegneria:

disegno II.

Facoltà di magistero:

storia medioevale.

Facoltà di scienze politiche

statistica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia patologica veterinaria generale e speciale I.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

citopatologia;

fisiologia applicata.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A10019

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1986 l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, già indetta per i giorni 26 e 27 ottobre 1986 e rinviata ai giorni 25 e 26 gennaio 1987, è stata ulteriormente rinviata a data da stabilire.

86A10070

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 599/C.12536/XV.J del 17 ottobre 1986, gli artifici pirotecnici, fabbricati nella Repubblica popolare cinese sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

art. RM-0602 gran finale (denominazione originale 12" centoventi palle), 4ª categoria;

art. RM-0604 mitraglia (denominazione originale centoventi candele Liu Yang), 4ª categoria;

art. RM-0635 candela romana a otto colpi (denominazione originale salva bianca otto colpi), 4ª categoria;

art. T-803 spettacolino Rambo (denominazione originale fila petardi 50/3000), 4ª categoria;

art. 8552 petardino (denominazione originale petardino spagnolo 2-3/16" × 3/16"), 5ª categoria gruppo *C*.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13593.XV.J del 23 ottobre 1986 l'artificio denominato Drago (denominazione originale Flying Dragon and Phoenix 4 balls) fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13594.XV.J del 23 ottobre 1986 l'artificio denominato Flashing (denominazione originale Flashing Thunder 8 balls) fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

86A9959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 novembre 1986 i poteri conferiti al dott. Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa «D.E.V.A. - Distribuzione e vendita alimentari - Società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino all'11 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1986 la società cooperativa di servizi Galbus - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli il 25 gennaio 1983, rep. n. 69248, reg. soc. n. 1605/83, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. La Loggia Zina Maria, residente in Roma, via dei Prefetti n. 46.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1986 la società cooperativa Ge.Ver. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Massimo Forlini in data 27 febbraio 1981, rep. n. 1771, reg. soc. n. 2140/81 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Antonio Cavalieri, residente in Roma in piazza Ragusa, 42.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1986 la società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Claudio Luppi in data 27 ottobre 1980, rep. n. 44271, reg. soc. n. 198948, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Sergio Caimi.

86A9955

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1987. (Deliberazione 20 novembre 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge citata, che sopprime il C.I.P.A.A. ed incarica il C.I.P.E. di esercitare le funzioni di programmazione in materia agroalimentare;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge stessa in base al quale il C.I.P.A.A. approva, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministero dell'agricotura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'A.I.M.A.

Visto inoltre il quarto comma del succitato art. 1 della legge n. 610/1982 in base al quale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a trasmettere la relazione previsionale e consuntiva relativa alle attività svolte dall'A.I.M.A. per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), della stessa legge n. 610/1982;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1987 trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 6670 del 4 agosto 1986 e n. 6885/S del 16 ottobre 1986;

Visto il parere favorevole sullo schema suddetto che il Comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A., di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 24 giugno 1986;

Vista la relazione consuntiva e previsionale sulle attività svolte dall'A.I.M.A. per l'attuazione degli interventi comunitari trasmessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 610/1982 con nota sopra indicata;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1987, per una spesa di 434,8 miliardi di lire, che si articola come segue:

	Miliardi di lire
ammasso privato olive da mensa	1,8
ammasso privato patate	15
importo perequativo straordinario zucchero	96
acquisto-stocc.-vendita prodotti distillati	165
acquisto alcool da distill. frutta e patate	16
stocc. priv. a breve vini da tavola e mosti	25
premio nascita vitelli, premio vacche nutr.	40
indennità abbandono produz. lattiera	76
Totale . . .	434,8

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A9961

Conferma della destinazione alla regione Campania dell'importo di lire 64,205 miliardi, per il 1985, già deliberata dal CIPE il 13 febbraio 1986 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Deliberazione 20 novembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provedimenti urgenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (finanziaria 1985);

Vista la propria delibera programmatica del 3 aprile 1985, con la quale, fra l'altro, viene approvato il programma della regione Campania, per l'importo complessivo di lire 118,545 miliardi per l'anno 1985;

Vista altresì la propria delibera del 28 novembre 1985, che, nell'individuare gli enti destinatari e le finalizzazioni degli interventi già programmati con la precedente delibera, rinvia ad una successiva deliberazione la finalizzazione di una quota di lire 64,205 miliardi, per l'anno 1985, già destinata alla regione Campania;

Vista la successiva delibera del 13 febbraio 1986, la quale, in attuazione della precedente deliberazione completa l'individuazione dei settori cui finalizzare l'importo residuale di lire 64,205 miliardi per gli interventi di competenza della regione Campania, con localizzazione su base comunale;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 14 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti, il 30 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 398, emanato in applicazione, fra l'altro, della propria delibera del 13 febbraio 1986;

Considerato che, per un inconveniente tecnico le risorse di cui al soprarichiamato decreto sono state recentemente accreditate direttamente ai comuni, della regione Campania indicati nell'allegato *A*.1. e non alla regione stessa titolare sia della fase di programmazione che di quella di realizzazione degli interventi indicati nella proprie richiamate delibere;

Ritenuta la necessità di ribadire i contenuti delle proprie precedenti determinazioni;

Conferma

la destinazione alla regione Campania dell'importo di lire 64,205 miliardi, per l'anno 1985, per le finalità e secondo la ripartizione già individuata nell'allegato *A*.1. della delibera del 13 febbraio 1986 di cui alla premessa;

Invita

altresì la regione Campania ed i comuni, cui le risorse risultano al momento accreditate per i motivi indicati in premessa, a perfezionare le opportune intese atte a consentire il prelievo delle risorse da parte dei detti comuni, per il successivo pagamento delle opere, su indicazione della regione Campania, competente sia per la fase di programmazione che per quella di realizzazione degli interventi.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A9963

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Aumento da centoquaranta a cinquecentoquaranta, del numero complessivo dei posti dei quindici concorsi circoscrizionali, per esami, per la nomina a segretario nella sesta qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive norme di esecuzione e di modificazione;

Visto il proprio decreto ministeriale 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1985, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985, con il quale sono stati banditi quindici concorsi per complessivi centoquaranta posti per la nomina nella qualifica di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1986, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 130, con il quale è stato modificato il precedente decreto 6 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1986, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a sessanta posti, elevati a centoquarantacinque, per la nomina nella qualifica di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, in corso di registrazione;

Considerato che, anche dopo l'applicazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che fa obbligo di attingere alle graduatorie dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979 per la copertura dei posti disponibili, vi sono ancora numerose disponibilità di posti nel ruolo della ex carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) delle direzioni provinciali del Tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere, nell'interesse dei servizi, alla sollecita copertura di altri quattrocento posti disponibili nel ruolo predetto;

Considerato che è opportuno, per palesi ragioni di economicità, oltre che per assicurare la detta sollecita copertura dei posti, procedere ad un aumento dei posti già banditi con i concorsi sopracitati, tenuto anche conto che il numero delle relative domande assicura un'ampia selezione dei candidati;

Ritenuto che, in ragione delle esigenze dei singoli uffici, è opportuno ripartire l'aumento dei posti come indicato nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Il numero dei posti di segretario in prova della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro (sesta qualifica funzionale), messi a concorso con il decreto ministeriale di cui alle premesse, viene aumentato per ciascn concorso circoscrizionale come sotto riportato:

1) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Piemonte vengono aumentati da quattordici a quarantasei;

2) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Lombardia vengono aumentati da diciassette quarantasei;

3) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano) vengono aumentati da diciotto a trentatre;

4) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia vengono aumentati da otto a quindici;

5) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Liguria vengono aumentati da otto a trentasette;

6) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Emilia-Romagna vengono aumentati da quindici a venticinque;

7) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Toscana vengono aumentati da tredici a sessantuno;

8) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Lazio e Umbria vengono aumentati da dieci a novanta;

9) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Marche vengono aumentati da sei a ventuno;

10) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Abruzzo e Molise vengono aumentati da sei a sedici;

11) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Campania vengono aumentati da quattro a quaranta;

12) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Puglia vengono aumentati da quattro a quaranta;

13) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Basilicata e Calabria vengono aumentati da cinque a venti;

14) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Sicilia vengono aumentati da otto a quaranta;

15) i posti relativi al concorso per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Sardegna vengono aumentati da quattro a dieci.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 291

86A10026

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 43

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 43, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia-rianimazione - area funzionale di chirurgia;
un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico di O.R.L. - area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente medico di ortopedia traumatologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (psicomotricista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'unità operativa amministrazione del personale dipendente dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

86A10000

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale RM/13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale RM/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ostia (Roma).

86A10002

Selezione pubblica a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/21

Sono indetti concorsi di selezione pubblica, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/21, a:

un posto di commesso;

dieci posti di ausiliario socio-sanitario;

un posto di agente tecnico (accalappiacani).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Civitavecchia (Roma).

86A10001

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/24, a:

Ruolo sanitario:

un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - medicina del lavoro;

quattro posti di assistente medico - area funzionale di medicina di cui due per il S.A.T.;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

un posto di psicologo collaboratore;

quattro posti di vigilatrici d'infanzia di cui due riservati alle categorie di cui alla legge n. 482/68;

due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di farmacista collaboratore;

quattro posti di operatore professionale coordinatore ostetrica, di cui due riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68.

I posti relativi al personale medico verranno conferiti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale coordinatore;

due posti di assistente sociale collaboratore, di cui uno riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68;

un posto di operatore tecnico-cuoco;

un posto di operatore tecnico-sarto;

otto posti di agente tecnico - ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Monterotondo (Roma).

86A10003

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/1, a:

un posto di coadiutore sanitario - organizzazione dei servizi sanitari di base, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (in formazione);

sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

tre posti di operatore tecnico di cui due operaio ad alta specializzazione - cuoco e un operaio ad alta specializzazione - centralinista;

un posto di assistente tecnico (programmatore di centro elettronico);

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale ed igiene dell'allevamento, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

undici posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario);

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di radiologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);

un posto di biologo collaboratore;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di commesso;

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 30 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Montefiascone (Viterbo).

86A10082

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anestesia presso l'unità sanitaria locale n. 64

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero servizio di anestesia presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A9997

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di veterinario dirigente responsabile del servizio veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente responsabile del servizio veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A9998

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 138 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Correggio (Reggio Emilia).

86A9999

Concorso a diciannove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 150 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

86A10081

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986		1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	90.000	L.	100.000
- semestrale	L.	50.000	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	180.000	L.	200.000
- semestrale	L.	100.000	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	L.	75.000	L.	82.000
- semestrale	L.	40.000	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:				
- annuale	L.	285.000	L.	313.000
- semestrale	L.	160.000	L.	172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili				
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

		1986		1987
Abbonamento annuale	L.	82.000	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221